GEO Link

3 / 2011

LA RIVISTA DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

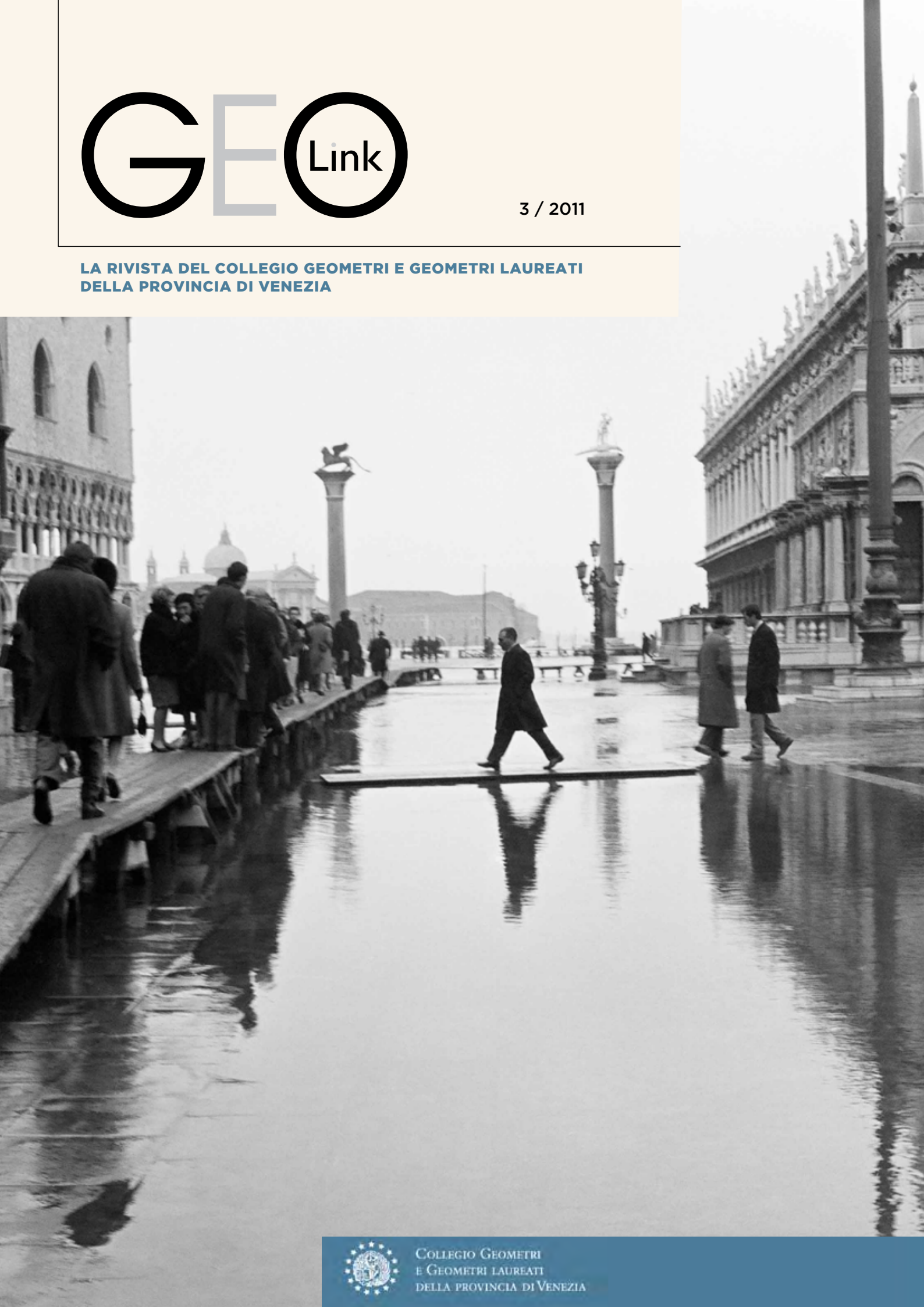

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Un **impegno** che guarda **al futuro**

Massimiliano De Martin
presidente Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Venezia

Care Colleghe e Cari Colleghi,

l'approssimarsi delle Festività Natalizie e della fine del 2011 ci spingono a fare un bilancio e a formulare alcune considerazioni su quanto realizzato nell'anno che sta per chiudersi. Al tempo stesso è necessario però essere pronti ai nastri di partenza per un 2012 ricco di nuove idee e progetti stimolanti.

Anche la nostra Categoria sta vivendo quello che da più parti viene definito come il periodo socio-economico più difficile e carico di incertezze da molti anni a questa parte.

Questa situazione però non ci coglie impreparati: ci serve anzi da ulteriore stimolo per metterci ancora di più in gioco e individuare modalità sempre diverse per mantenere costante la nostra presenza, ormai quasi secolare, nel territorio.

Si conferma infatti la necessità di individuare gli ambiti professionali verso i quali specializzarsi e investire le risorse, per rafforzare e favorire il nostro ruolo nel settore delle professioni, garantendo al tempo stesso alle nostre strutture e alle nostre famiglie una continuità di reddito e una buona qualità della vita.

Dobbiamo infatti essere in grado di guardare dentro il futuro, e di confermare l'impegno assunto dal Collegio nel sostenere una governance efficace che consenta alle donne e agli uomini che costituiscono la nostra Categoria di vedere la propria professione e professionalità sempre più valorizzate. Perché da sempre professionalità, rigore ed esperienza sono tratti distintivi della figura del Geometra.

Sicuro di condividere e rispettare il pensiero comune, quest'anno il Collegio ha devoluto l'importo, tradizionalmente destinato all'invio dei biglietti natalizi, a Fondazione ABO quale segno tangibile di solidarietà.

Unitamente al Consiglio Direttivo, porgo a tutti Voi i miei più cari e sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. E Vi prego di estendere gli auguri più sentiti ai Vostri familiari e alle persone che amate.

Vostro

Sommario

urbanistica
Nuovo piano casa:
buona legge, con qualche riserva pag. 4

professione
Geometri sotto la lente
degli studi di settore pag. 6

professione
La mediazione delegata con lo sprint pag. 8

professione
Rapporto di fiducia tra geometra e cliente pag. 9

urbanistica
Distanze tra edifici: un nodo sempre critico pag. 10

urbanistica
Un'agenda di riqualificazione urbana anti-crisi pag. 14

notizie CNG e CIPAG
Notizie da CNG pag. 15

attività del collegio
I geometri veneziani in visita al Vajont pag. 17

attività del collegio
Focus su crisi economica
e qualità della professione pag. 19

cultura
"AQUAE" rivela la Venezia di Mario Bullo pag. 21

professione e satira
Teoteodolite e l'atomo fuggente pag. 22

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Viale Ancona n. 43 int. 8-9 - 30172 Mestre - Venezia (VE)
tel. 041985313 - fax 041980941
www.collegio.geometri.ve.it - e-mail: sede@collegio.geometri.ve.it

anno **6**
numero **3 / 2011**
pubblicazione periodica edita da
Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia

direttore responsabile
Giambattista Marchetto

commissione stampa
Daniela Brazzolotto (presidente), Mario Bullo, Sandro Lovato, Francesco Melato, Carolina Orlandini, Alberto Scardino, Giovanbattista Smania, Barbara Trabuio, Gloria Trolese

coordinamento editoriale e progetto grafico
Charta Bureau
via Fondamenta, 2 - Dolo VE
tel. 0415128217 - fax 0415102766
www.charta-bureau.com
info@charta-bureau.com

stampa
EUROOFFSET s.a.s.
Via Rialto, 108
30030 Maerne di Martellago (VE)
Web site: www.eurooffset.com

registrazione:
tribunale di Venezia
n. 25 del 2 dicembre 2008

foto
archivio del Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Venezia

foto di copertina
di Mario Bullo
dal libro fotografico AQUAE

Nuovo piano casa: buona legge, con qualche riserva

Perplessità sulla piena facoltà di applicazione ai Comuni e sulle procedure

di Fabio Giacomello
presidente Confartigianato Provinciale di Venezia

Dopo un lungo iter e numerosi tavoli di confronto in varie sedi, lo scorso 7 luglio il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano Casa, che resterà in vigore fino all'estate del 2013.
Uno strumento che, a partire dall'introduzione della sua prima stesura avvenuta nel 2009, è cresciuto ed è stato implementato. E che oggi può rivelarsi un motore fondamentale per far riprendere la corsa dell'economia veneta se applicato nel modo corretto.
Che sia uno strumento utile dai cittadini lo dimostrano le numerose richieste pervenute ai vari Comuni: solamente in provincia di Venezia in due anni sono state trattate quasi 6000 pratiche per l'ampliamento di abitazioni. E i Comuni, ai quali viene data ampia discrezione nell'applicazione della nuova legge, a mio avviso dovranno consentire ai cittadini di poter operare anche nei centri storici, permettendo loro di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dal Piano Casa. Infatti, è proprio la piena facoltà decisionale demandata alle Amministrazioni da parte della Regione Veneto che secondo me getta alcune ombre sull'ottimo lavoro svolto dalla Seconda Commissione Consiliare in fase di prima stesura del nuovo Piano Casa.
Vorrei però iniziare dai lati positivi che il nuovo strumento porta con sé.
Innanzitutto, in tema di ampliamenti, diventa possibile eseguire quello degli edifici esistenti nei limiti del 20% sia sul volume per le strutture ad uso residenziale sia sulla superficie coperta per gli edifici con uso diverso dal residenziale (più 10% se si applicano sistemi di risparmi energetico). Queste percentuali vengono elevate di un ulteriore 15% purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'edificio, che porti la prestazione energetica in classe B. È inoltre consentito il recupero dei sottotetti.
Anche per chi ha fatto richiesta di demolizioni o ricostruzioni di edifici eretti prima del 1989, l'incentivo arriva sottoforma di una concessione che permette di operare anche solo parzialmente sul volume degli immobili. Con il nuovo Piano Casa è inoltre possibile una modifica della destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.
Oggi, in tema di tutela ambientale e risparmio delle risorse energetiche, è molto diffuso il ricorso al fotovoltaico. Grazie alla nuova legge, i sistemi di captazione della radiazione solare e di impianti solari e fotovoltaici non concorrono più a formare cubatura sulle abitazioni esistenti. Così, possono essere montate senza problemi serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, nonché pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kwp. Va sottolineato inoltre che in ambito di ampliamenti e opere di demolizione-ricostruzione che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione non è più dovuto dai cittadini per gli edifici destinati a prima abitazione. Inoltre il contributo può essere ridotto dal Comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello della prima casa.
Come detto, con il nuovo Piano casa un ruolo importante e delicato spetta proprio ai Comuni: questi dovrebbero aver deciso entro il 30 novembre 2011 se applicare o meno il Piano casa nel proprio territorio; inoltre se, sempre entro il 30 novembre, non avrebbero deliberato con quali modalità consentire gli interventi nei centri storici, gli interventi stessi diventerebbero realizzabili in tutta l'area limitatamente alla prima casa.
Sempre ai Comuni viene poi demandata la scelta di estendere il provvedimento anche alle seconde case e agli edifici non a uso abitativo, nonché l'attribuzione delle competenze per autorizzare la realizzazione di impianti solari e fotovoltaici con potenza fino a 1Mw.
Personalmente non nascondo alcune perplessità riguardo al fatto che ai Comuni venga affidata la piena facoltà di applicare o meno il Piano casa, nonché di decidere di applicarlo anche sulle seconde case. Soprattutto, mi lascia interdetto l'intempestività del provvedimento: infatti se da una parte questo doveva consentire una continuità tra il vecchio piano e il nuovo, di fatto i cittadini si muoveranno solo dal 1 dicembre 2011, e quindi solo dopo che i Comuni avranno deliberato in merito all'applicabilità della legge sul proprio ambito territoriale. Inoltre, i meccanismi autorizzativi del silenzio assenso e del silenzio diniego previsti dalla DIA non favorisco certo l'incremento di domande di ampliamento. Infine, l'aumento a 65 gg. dei termini dati ai Comuni per deliberare sui PUA (Piani Urbanistici Attuativi) di iniziativa privata prima che questi diventino efficaci automaticamente, appare come l'ennesima concessione che la Regione Veneto ha fatto agli enti locali.

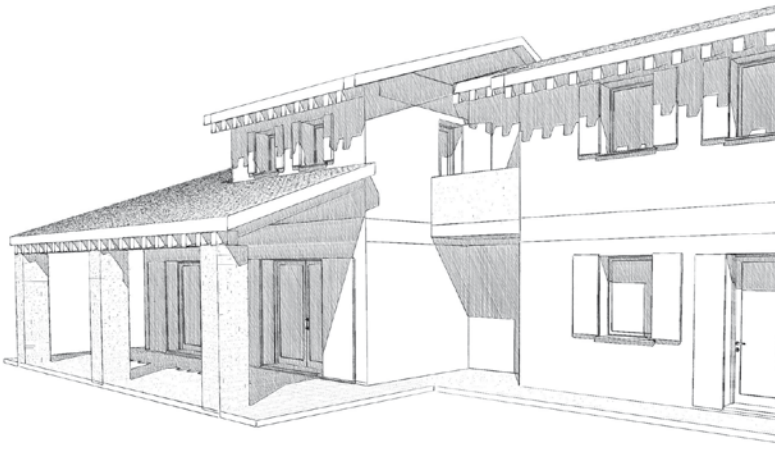

Geometri sotto la lente degli **studi di settore**

Prevista una evoluzione sostanziale nel 2012. Evoluzioni sostanziali con il nuovo redditometro

di Giuseppe Foresto
Consigliere CNG-GL

Prima di fornire qualche accenno sullo studio di settore in vigore riguardante la nostra professione, è necessario evidenziare due novità fondamentali:

a- lo studio di settore riguardante la nostra professione subirà un'evoluzione nel 2012 con probabili, sostanziali modifiche;

b- l'Agenzia delle Entrate, con il supporto tecnico della SOSE –Società Studi di Settore-, ha predisposto il "nuovo redditometro" che misurerà la capacità reddituale dei nuclei familiari e rappresenterà un nuovo strumento di controllo molto efficace.

Parliamo ora dello studio di settore vigente.
Riprendiamo una delle definizioni date dalla SOSE: "Gli studi sono il risultato finale di un percorso mirato a realizzare l'identikit della realtà di ciascuna impresa nel contesto del settore economico e del territorio in cui essa opera."
Dove per "impresa" si deve intendere ogni soggetto economico, compresi i professionisti.
La potenzialità di produrre ricavi e compensi è riferita, e quindi correttamente rappresentata, quando si operi in condizioni di normalità economica, fornendo al Fisco un riferimento per determinare la capacità contributiva del soggetto.

Gli studi nascono dall'esigenza di individuare un meccanismo di determinazione della capacità contributiva trasparente e in grado di cogliere la realtà economica di riferimento e seguono esperienze precedenti incapaci di individuare le peculiarità delle diverse attività economiche.
Lo scorrere del tempo ed i mutamenti delle condizioni economiche e di mercato esigono dinamicità della rappresentazione, rendendo indispensabile assoggettare gli studi ad un processo di periodico aggiornamento.
Per quanto riguarda gli studi delle libere professioni , prima di riuscire ad individuare un programma rispondente alle loro specificità, si è dovuto percorrere un lungo cammino di sperimentazione e di monitoraggio.
Ritengo l'ultima versione vigente –"VK03U" – migliorativa rispetto alle formulazioni precedenti; più idonea a "fotografare" la reale potenzialità produttiva dei compensi dei geometri liberi professionisti.
Tra le modifiche che si possono definire migliorative ricordo:

- Il numero delle tipologie è passato da ventuno a ventinove per cogliere nel miglior modo possibile l'attività svolta;
- la cancellazione, nei dati della coerenza, del parametro che nei precedenti studi era definito come "la resa del capitale" e rappresentava il rapporto tra i compensi ed il valore dei beni strumentali;
- l'eliminazione degli indicatori di normalità economica.

A questo proposito è utile ricordare che l'applicazione dell'ultima versione di uno studio, se più favorevole, può essere impiegata anche per gli anni precedenti ancora accertabili.
Una raccomandazione fondamentale: compilate personalmente il questionario dello studio di settore, per quanto concerne la ripartizione delle diverse tipologie di attività, le aree specialistiche e l'indicazione della clientela.
Nessuno è in grado di compilarlo in modo corretto e completo come chi ha svolto l'attività.
Per approfondire la conoscenza degli studi di settore è opportuno conoscere e consultare almeno le circolari ministeriali che più hanno inciso nella metodologia applicativa:

- circolare n. 5 del 23.01.2008;
- circolare n. 44/E del 29.05.2008;
- circolare n. 19/E del 14.04.2010, emessa dal Ministero dopo la sentenza di Cassazione del dicembre 2009 di cui viene riportata la massima:

STUDI DI SETTORE: solo presunzioni semplici

Sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009 (emessa il 1° dicembre 2009) dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Pres. Carbone - Rel. Botta

Massima:
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

La compilazione del modello dello Studio di Settore allegato alla dichiarazione dei redditi consente al software "Ge.Ri.Co." di determinare l'***Analisi della congruità*** e l'***Analisi della coerenza***.

Analisi della congruità

Il calcolo della congruità, per la nostra professione, è fondato esclusivamente sul numero degli incarichi riguardanti le diverse attività svolte, per le quali è stato incassato un compenso nell'anno e sul valore unitario medio di ognuna di esse, da confrontare con il valore minimo provinciale corrispondente.
Il contribuente "non congruo" può essere oggetto di accertamento, preceduto dal contraddittorio durante il quale può addurre le proprie motivazioni a difesa.
Può anche scegliere l'adesione al compenso proposto dal programma in sede di dichiarazione e in questo caso può evitare il successivo accertamento.
La compilazione precisa e puntuale del quadro delle "Tipologie delle prestazioni" è fondamentale.
Al proposito è opportuno affermare l'assoluta necessità che il questionario dello studio di settore, allegato alla dichiarazione dei redditi, sia compilato personalmente dal contribuente geometra, almeno nel campo che riguarda le prestazioni svolte – righi da D01 a D29 – poiché solo chi ha eseguito le prestazioni è in grado di determinarne specie, quantità ed incidenza sul compenso totale.
Può capitare di emettere una fattura riassuntiva di più prestazioni con un solo imponibile; è ancor più evidente, in questo caso, che solo chi ha direttamente fornito le prestazioni e ne conosce qualità ed entità, è in grado di ripartire discrezionalmente e correttamente i relativi importi.

Analisi della coerenza.

La non rispondenza ai parametri della "coerenza" non consente l'emissione di un accertamento, ma origina dubbi sulla correttezza del soggetto.
Nello studio di settore che riguarda la nostra professione, i parametri che determinano la coerenza sono:

L'incidenza dei costi sui compensi.
Il dato percentuale per ritenersi coerente deve collocarsi tra "valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche". Le spese direttamente interessate dal calcolo sono:

- spese per prestazioni di lavoro dipendente;
- spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale;
- consumi;
- altre spese.

La resa oraria
Il parametro della resa oraria è determinato nel seguente modo:
Compensi dichiarati – spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa – compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale/ numero addetti x numero ore x numero settimane.
Concludo, invitando i colleghi ad approfondire per conoscere meglio lo studio di settore e le sue applicazioni attraverso la consultazione della "Nota tecnica e metodologica" che comprende, oltre ad esaurienti spiegazioni, alcune tabelle esplicative molto interessanti quali:

- Valori di soglia per gli indicatori di coerenza – pag. 11
- Incidenza delle spese sui compensi – pag. 12
- Coefficienti delle funzioni di compenso – pag. 13
- Nota ai coefficienti delle funzioni di compenso - pag. 17
- Valori di soglia inferiore a livello provinciale delle tipologie delle attività (valori minimi) – pag. 33.

È possibile chiedere copia della "Nota tecnica e metodologica" direttamente alla segreteria del Collegio di Venezia: sede@collegio.geometri.ve.it.

segue tabella

VALORI DI SOGLIA INFERIORE A LIVELLO PROVINCIALE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ (VALORI MINIMI)

Provincia	Progettazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di restauro e di risanamento conservativo	Progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione	Progettazione di interventi riguardanti l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni	Direzione, assistenza e contabilità lavori	Attività catastali	Collaudi tecnici e amministrativi	Redazione tabelle millesimali (numero unità immobiliari)	Fascicolo del fabbricato
BL	662	738	897	927	382	393	320	359
PD	966	1.043	944	1.144	465	491	320	359
RO	722	791	1.130	1.060	359	365	320	359
TV	865	1.043	970	1.116	459	577	337	359
VE	844	1.034	792	1.108	452	489	292	359
VI	849	1.061	897	1.073	480	377	320	359
VR	1.017	1.043	1.085	1.243	467	500	320	359
Provincia	Perizie grandine e calamità naturali	Altre perizie e stime al netto delle attività di cui stime effettuate su richiesta degli Istituti bancari e di cui perizie effettuate per conto di Imprese Assicuratrici	Altre perizie – di cui stime effettuate su richiesta degli Istituti Bancari	Altre perizie – di cui perizie effettuate per conto di Imprese Assicuratrici	Rilievi topografici con strumentazione G.P.S.	Altri rilievi topografici	Attività contenziosa e consulenza tecnica di parte	Consulenza tecnica d'ufficio
BL	349	340	162	104	805	556	448	526
PD	349	365	162	104	766	574	395	685
RO	349	284	162	104	606	475	384	517
TV	349	345	162	104	698	580	450	708
VE	349	356	162	104	752	539	452	733
VI	349	410	162	104	679	526	429	734
VR	349	446	162	104	762	593	450	763
Provincia	Arbitrati	Amministrazione di Beni	Compilazione di dichiarazioni dei redditi	Compilazione di dichiarazioni di successione	Pratiche riguardanti la sicurezza cantieri su richiesta delle imprese edili	Redazione piani di sicurezza (ad esclusione delle attività indicate al rigo D21)	Coordinamento piani di sicurezza (ad esclusione delle attività indicate al rigo D21)	Domande varie presso pubbliche amministrazioni
BL	632	449	52	404	206	673	617	150
PD	632	452	52	323	206	619	636	150
RO	632	548	52	296	206	543	551	150
TV	632	588	52	377	206	570	654	150
VE	632	595	52	337	206	601	639	150
VI	632	626	52	416	206	574	543	150
VR	632	442	52	325	206	722	784	150
Provincia	Accessi ad uffici per richiesta/ ritiro documenti	Registrazione contratti di locazione e rinnovi annuali	Partecipazione a Consigli d'amministrazione ed organismi di categoria	Stabili collaborazioni con altri studi professionali compensate a forfait	Altre attività			
BL	51	63	254	1000	391			
PD	51	63	254	1000	391			
RO	51	63	254	1000	391			
TV	51	63	254	1000	391			
VE	51	63	254	1000	391			
VI	51	63	254	1000	319			
VR	51	63	254	1000	319			

Mediazione delegata con lo sprint

Il CNG-GL ha presentato una convenzione-quadro siglata con CIPAG-GL e Ancitel

di Maurizio Crepaldi

Prende sempre più spazio il dibattito sulla "mediazione" fra le categorie professionali.
Il CNG-GL il 17-18/10/2011, attento alle nuove opportunità professionali per la categoria, ha presentato fra i vari punti in discussione all'Assemblea dei Presidenti di Collegio presso la sala Trilussa della CIPAG-GL l'ORGANISMO NAZIONALE DI MEDIAZIONE.
Il risultato raggiunto è frutto della politica nazionale del CNG-GL vedi convenzione sottoscritta tra lo stesso CNG-GL-CIPAG-GL e ANCITEL in data 26-5-2010 e in primis della caparbietà del presidente Fausto Savoldi, sempre determinato a entrare a gamba tesa sulle nuove materie che la categoria può svolgere e per essere fra i primi attori nel praticarla, invitando i dirigenti di Collegio a partecipare a convegni, tavole rotonde e dibattiti, che alcuni studiosi della disciplina stanno promuovendo, il Professore LUISO Paolo Francesco, Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Pisa, alla dott. sa IANNINI Augusta, Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, forti del consenso da parte del Ministero della Giustizia che sta perfezionando la normativa di riferimento, con l'emanazione di nuovi strumenti normativi, quale il D.Lgs. n.28/2010, D.M. n.180/2010 circolari e altro, ultimo il Decreto n.145/2011, per coniugare le esigenze della "Casa Giustizia" (Tribunali), sovraccaricati da un contenzioso in continuo in aumento.
Nel gennaio 2011 è stata costituita ufficialmente l'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M. con elezione del Consiglio Direttivo e assegnazione di cariche istituzionali, che ha avuto presentazione presso il CNG-GL, nel marzo 2011.
La neonata Associazione GEO-C.A.M. si propone come punto di riferimento per i colleghi che intendono praticare questa disciplina, con degli obiettivi molto definiti, primo, di sviluppare la cultura della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio e la ricerca di metodi per la risoluzione di conflitti e controversie.
Secondo, sviluppare la cultura in materia di consulenza tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario e di procedure arbitrali.
Da quella data, marzo 2011, vi è stata un susseguirsi di incontri e seminari presso i Collegi d'Italia, a Venezia l'11-7-2011 presso Villa Visinoni in Zelarino(VE), dal titolo "La Mediazione Delegata", dove il geometra Filippo Vircillo Presidente dell'Associazione, dopo l'introduzione dell'evento da parte del Presidente Massimiliano De Martin e del Consigliere Crepaldi Maurizio, Presidente della Commissione Estimo-Conciliazione, ha presentato questa nuova disciplina professionale come nuova opportunità di lavoro ai presenti nel seminario.
L'incontro è stato fondamentale per trasmettere ai presenti, sia a grandi linee, gli ambiti operativi e gli aspetti propri della nuova disciplina, che si addice al Geometra Libero Professionista per le peculiarità che lo contraddistingue, ma che deve essere migliorata e perfezionata mediante corsi formativi.
La partecipazione al seminario è stata considerevole e la risposta dei colleghi non si è fatta attendere vista l'adesione al corso formativo sul "Mediatore Civile Professionista" proposto dal Collegio di Venezia, oggi alla sua seconda edizione.

(Prima parte - continua)

Rapporto di fiducia tra geometra e cliente

Il Codice di Deontologia è nato per dare uniformità di comportamento e prestazioni

di Avv. Silvia Frigo
C.B.A. Studio Legale e Tributario - Padova

Il Geometra è un professionista che presta un'opera intellettuale che ha precisi obblighi di conduzione dell'incarico professionale nei confronti proprio cliente imposti, oltre che dalla disciplina codicistica sulla prestazione di attività intellettuale (artt. 2229-2238 del Codice Civile) anche dal Codice di Deontologia Professionale dei Geometri, nato per dare un'uniformità di comportamento e prestazioni ai professionisti e per stabilire regole uniformi di correttezza e professionalità necessarie allo svolgimento degli incarichi conferiti.
L'esercizio dell'attività del Geometra è condizionata all'iscrizione all'apposito albo; le prestazioni eseguite da soggetti non iscritti all'albo non dà loro azione per ottenere il pagamento del compenso.
Il rapporto tra geometra ed il cliene è caratterizzato dal rapporto fiduciario con il cliente; il professionista deve eseguire personalmente l'incarico, ma ha la facoltà di avvalersi, sotto la propria responsabilità e direzione, di collaboratori ed ausiliari, se non risulta incompatibile con la natura della prestazione e se non pregiudica la complessiva connotazione personale che deve avere l'esecuzione dell'incarico. Il Geometra deve svolgere il mandato con diligenza, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito al Consiglio Nazionale, e deve astenersi dall'assumere incarichi che sappia di non saper svolgere.
Il geometra ha l'obbligo, sia durante che dopo la cessazione del rapporto, di mantenere il segreto professionale in merito a tutte le informazioni fornite o di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico mandato.
L'incarico non deve essere necessariamente conferito per iscritto anche se il Codice Deontologico impone al professionista di stabilire in dettaglio e con precisione l'attività da svolgere.
Il Geometra ed il cliente sono inoltre liberi di determinare la misura del compenso e i termini di pagamento, fermo restando che il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera. Il cliente, salvo che non sia diversamente pattuito, deve anticipare le spese necessarie all'esecuzione dell'incarico e anticipi su compensi. In caso non venga anticipatamente determinato il compenso, lo stesso verrà liquidato in conformità alle tariffe approvate dal Collegio.
Nel caso il cliente non corrisponda il compenso dovuto o pattuito, il professionista può agire giudizialmente nei confronti del cliente per il recupero del suo credito. Il geometra, a norma dell'art. 633 c.p.c., potrà ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento, ma dovrà presentare la propria parcella munita di parere di conformità del Collegio di appartenenza (art. 636 c.p.c.).
A norma dell'art. 2956 c.c. il diritto dei professionisti al compenso ed al rimborso delle spese è soggetto alla prescrizione breve presuntiva di tre anni dal compimento dell'attività o dalla scadenza del pagamento.
La prescrizione del diritto di credito del professionista si può interrompere mediante una diffida ad adempiere inviata al cliente moroso, possibilmente a mezzo raccomandata AR od altro mezzo idoneo a dimostrare la data di ricevimento e, a seguito dell'atto interruttivo, comincia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale di tre anni. Vi è anche da aggiungere che il decorso del termine di tre anni non estingue per prescrizione il diritto al compenso ed al rimborso delle spese del professionista, ma ne fa solo presumere l'estinzione. Il professionista decorso il termine prescrizionale di tre anni può ancora tentare di veder riconosciuto il proprio credito deferendo il giuramento al cliente, per accertare se il debito si sia estinto oppure no.
Il cliente è sempre legittimato a recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata. Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ma deve esercitare tale diritto in modo tale da evitare pregiudizio per il cliente. In caso di recesso del professionista, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese ed la compenso per l'opera svolta, che dovrà essere determinato con riguardo all'utile che ne sia derivato al cliente.
Cessato l'incarico il professionista è tenuto a restituire al cliente la documentazione dalla stessa ricevuta per l'esecuzione dell'incarico e può trattenerla, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò risulti necessario per ottenere la liquidazione del compenso.

Distanze tra edifici: un nodo sempre critico

È ricorrente il problema del rapporto tra aderenza e obbligo di rispetto delle distanze "legali"

di Ivone Cacciavillani

Uno dei temi di più frequente contrasto in materia edilizia è quello delle distanze tra costruzioni e dal confine. La materia è trattata in modo spesso difforme dal codice civile (che detta norme molte dettagliate a tutela della proprietà edilizia), dalla legislazione regionale (che in tema di regime della proprietà non ha alcuna competenza legislativa) e dagli strumenti urbanistici, nei quali la fantasia -spesso malsana- di *normatori* improvvisati sembra sbizzarrirsi nella scoperta dei balzelli più vari ed estrosi.

Distanza e aderenza

Ricorrente è il problema del rapporto tra aderenza e obbligo di rispetto delle distanze "legali", col che -ed è precisazione preliminare di fondamentale importanza- s'intendono tutte quelle imposte da fonti normative (legge o strumenti urbanistici) non modificabili da accordi privati.

Uno dei principi ispiratori della disciplina dell'attività edilizia, costituente una vera chiave di lettura di tutto il complessivo sistema, è il favore del legislatore per l'aderenza tra costruzioni (rilevante ovviamente solo ove le relative componenti appartengano a proprietari diversi); talmente generalizzato tale *favor* da potersi parlare d'un "diritto all'aderenza" nei rapporti tra proprietà confinanti, in ordine alla loro utilizzabilità edificatoria.

Il principio emerge dal complesso delle disposizioni contenute negli articoli da 873 a 877 del codice civile ed in particolare da quell'art. 875 c.c., che, proprio per favorire l'aderenza, introduce e disciplina un istituto assolutamente anomalo nel nostro ordinamento, una vera e propria *espropriazione privata* (disposta dal giudice civile) della fascia di terreno corrente tra il confine e l'edificio fronteggiante, ove quest'ultimo «venga a trovarsi» a distanza minore di quella dovuta per legge o per regolamento. Importante è quel «venga a trovarsi», perché riferisce la disposizione non già al momento dell'edificazione dell'edificio costruito per primo (tradizionalmente definito "preveniente"), bensì al momento della costruzione dell'edificio che si vorrebbe edificare per secondo, definito "prevenuto". Quella disposizione del codice civile (art. 875), ricorrente nel rapporto di vicinato, è stata oggetto d'una strana e generalizzata inapplicazione, quando, a parere di chi scrive, potrebbe rappresentare la chiave di soluzione di dissidi assai spesso insolubili solo perché male impostati sul piano tecnico.

Fondamentale sul piano sistematico - o d'impostazione del tema - è la disposizione dell'art. 873, prima parte del 1° comma del c. c., secondo cui l'obbligo della distanza (di legge o di regolamento o di strumento urbanistico) viene "dopo" la possibilità, universalmente ed in principalità riconosciuta/attribuita, dell'aderenza. Un primo rilievo testuale è che l'innesto della normazione secondaria coi regolamenti locali prevalenti sulle disposizioni del codice, **viene dopo** l'affermazione del "diritto all'aderenza", ribadito dall'art. 877 c.c., per cui anche sul piano testuale non si potrebbe né ritenere né ammettere (non foss'altro che ai sensi dell'art. 4 delle preleggi, secondo cui le fonti secondarie non possono mai modificare le fonti primarie) la sostituzione anche della prima parte del detto articolo 873 c.c., da parte dei «regolamenti locali»; dizione comprensiva sia del PRG che del RCE.

Su tale rilievo va collocata l'innovazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, che ha portato a dieci metri la distanza (ma meglio sarebbe dire il distacco) tra fabbricati.

Se appena s'approfondisca il tema, emergerà con molta chiarezza la *ratio* ispiratrice della norma sul *favor* dell'aderenza: essa mira ad assicurare il risparmio dello "spazio urbano". Versandosi in tema di "edilizia", pare ovvio che si debba tener presente il fenomeno "urbano" come il più caratteristico e caratterizzante della materia, se non addirittura come la salvaguardia della stessa «possibilità della città». Questa non potrebbe configurarsi se l'edificato "dovesse" constare sempre e per principio d'un agglomerato di edifici distinti e distanti tra loro almeno (ora) dieci metri, e per di più sorti secondo la casualità della frammentazione della proprietà fondiaria (salvo solo il correttivo della strumentazione urbanistica attuativa, di difficile e comunque mai generalizzabile applicazione). Il ruolo di norma modificatrice della misura del distacco di tre metri previsto dal codice è stata riconosciuto all'art. 9 del d. m. del 1968 dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2005, che ha espunto dalla legge urbanistica regionale veneta n. 11 del 2001 una disposizione che regolava le distanze tra fabbricati in maniera difforme da quella stabilita dall'art. 9.

Si deve quindi ritenere il principio-diritto all'aderenza, presupposto della stessa «possibilità di città», perché unico consente il ricavo di spazi "pubblici" (le cortine viarie e le piazze), a servizio e come condizione essenziale della stessa possibilità della stanzialità organizzata.

Per fondi non edificati da ambo i lati del rispettivo confine l'applicazione della disposizione non presenta particolari problemi, dal momento che la prescrizione del distacco dei dieci metri "tra fabbricati" non può che essere intesa nella sua semplice e piana accezione giuridica, che prescrive il rispetto dei cinque metri dal rispettivo confine, onde la somma dei due "rispetti parziali", porti al rispetto della norma generale.

Del tutto diverso e irto di problemi è il rapporto tra fondi -sempre quanto alle distanze- quando su un lato del confine esista un edificio eretto nel rispetto delle norme vigenti all'epoca della costruzione -e comunque anteriori all'avvento dell'attuale disciplina- e il proprietario del fondo confinante intenda a sua volta costruire.

La preesistenza non più "in regola"

Innanzi tutto la presentazione del problema: Tizio ha costruito in epoca anteriore all'avvento dell'attuale normativa urbanistica nel rispetto del codice, a un metro e mezzo dal confine; come opera la nuova disciplina sul distacco tra fabbricati nei confronti di Caio, che, proprietario del fondo confinante, intenda edificare nel rispetto della nuova disposizione, che fissa il distacco in dieci metri? Dove Tizio è il "preveniente" e Caio - l'aspirante costruttore- il "prevenuto". In relazione alla posizione dell'edificio di Tizio a un metro e mezzo dal confine, Caio si trova nell'alternativa o di collocare il suo edificio a metri 8,50 dal confine per rispettare la nuova intercapedine dei dieci metri, oppure di chiedere l'aderenza all'edificio di Tizio col procedimento regolato dall'art. 875 del codice.

Tizio, a sua volta, costruttore perfettamente "in regola" all'epoca della costruzione, che sulla parete prospiciente la proprietà di Caio in tutta legittimità -nel rispetto dell'art. 905 sempre del codice- ha aperto finestre, si vede a sua volta nell'alternativa o di "avanzare" fino al confine il suo edificio, ampliandolo, o di subire l'"espropriazione civile" della striscia d'un metro e mezzo tra edificio e confine, onde consentire a Caio di costruire in aderenza. Sia nell'un caso (avanzamento dell'edificio fino al confine), come nell'altro (subire l'espropriazione civile della striscia con chiusura della finestre), Tizio si troverebbe del tutto incolpevolmente (ma se anche fosse stato abusivo verserebbe nella stessa situazione oggettiva, essendo irrilevante lo status soggettivo del preveniente) nell'incresciosa situazione di dover sovvertire radicalmente l'assetto del suo edificio con l'ampliamento d'un metro e mezzo o di vedersi chiudere eventuali finestre aperte sulla parete destinata a diventare comune tra i due edifici aderenti.

La soluzione non potrebbe essere data attraverso la strumentazione urbanistica, ma solo con un intervento del Legislatore statale: va infatti nuovamente ricordata la sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 2005, pronunciata su conflitto di competenza legislativa sollevato dallo Stato contro la legge regionale urbanistica del Veneto. Questa aveva previsto, in tema distanze tra costruzioni, che l'edificio del prevenuto avrebbe potuto essere costruito a distanza di soli cinque metri dal confine anche nel caso in cui l'edificio del preveniente fosse costruito a meno di cinque metri, per cui l'intercapedine tra gli edifici sarebbe risultata variabile -oltre i cinque metri del rispetto imposto al prevenuto- a seconda della posizione dell'edificio del preveniente. La disposizione della legge regionale è stata dichiarata incostituzionale per travalicamento dei limiti della competenza legislativa regionale, attenendo la disciplina delle distanze al regime della proprietà, rimasta -anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione- nella competenza esclusiva dello Stato.

Il tema è stato affrontato con esattezza di soluzione ma con superficialità di motivazione dalla giurisprudenza. Segnalabile sul punto la sentenza della Corte di Cassazione 2 febbraio 1998, n. 986 (*Giur It. I*, 1998, I, 1660) secondo cui "qualora il proprietario di un terreno abbia costruito sul proprio fondo nel vigore della disciplina del codice civile sulle distanze osservando le relative prescrizioni, il proprietario del fondo confinante, che su di esso voglia successivamente edificare, deve rispettare per intero la distanza imposta dalle disposizioni dello strumento urbanistico sopravvenuto (piano regolatore o regolamento edilizio) senza poter vantare, per eluderla, alcun diritto quesito in base alla normativa anteriore". L'affermazione è esatta nell'ambito del caso in quella sede deciso, ma fu l'impostazione del caso che era stata erronea, per cui si tratta solo di sentenza giusta a soluzione d'un caso mal posto sul piano tecnico.

La soluzione corretta

A fronte della radicale innovazione legislativa sul distacco (da tre a dieci metri d'intercapedine), pare che, al di là d'interventi pubblici (urbanistici o "misti"), a fronte dell'iniquità della situazione venutasi a creare con l'evoluzione normativa (dal codice al d. m. del 1968), s'imponga un'interpretazione corretta, che deve muovere da questi due rilievi d'impostazione:

a) prima dell'avvento della normativa urbanistica non esisteva alcun limite quantitativo dell'edificare e la «grandezza» dell'edificio era soltanto il frutto delle scelte del tutto discrezionali del proprietario;

b) non si potrebbe opporre al prevenuto, che intendesse attuare l'aderenza all'edificio del preveniente, l'intangibilità delle finestre *ab antiquo* aperte sulla parete prospiciente la sua proprietà, perché l'apertura di quelle finestre sul muro ad un metro e mezzo dal confine era una modalità perfettamente legale del godimento della proprietà (per cui non si potrebbe nemmeno parlare di usucapione, ch'è un modo di "acquisto" della proprietà d'un bene "altrui"), reso dalla riforma legislativa cedevole a fronte della pretesa del prevenuto di fruire della nuova disciplina.

Nell'ipotesi -abbastanza frequente alla luce del rilievo sub a- in cui il preveniente "allora in regola" non disponga dell'area occorrente a "creare" la volumetria necessaria a consentire l'avanzamento del suo edificio fino al confine nel rispetto dell'indice planivolumetrico dello strumento urbanistico, egli si troverebbe nella situazione di non poter attuare una delle due alternative postegli dall'art. 875 - l'avanzamento dell'edificio - per carenza di volumetria. In tal caso l'alternativa della scelta dovrebbe essere rovesciata sul prevenuto che intende costruire in aderenza: egli dovrebbe mettere il preveniente nella possibilità giuridica di effettuare la scelta alternativa attribuitagli dal codice (ampliare per avanzamento o subire l'espropriazione). Nel bilanciamento delle due posizioni contrapposte, dovrebbe essere posto a carico del prevenuto l'onere di rendere possibile al preveniente l'avanzamento-ampliamento del suo edificio, attribuendogli -ove non disponga della volumetria occorrente- parte della sua volumetria onde

consentire al preveniente stesso di realizzare la sua opzione di legge di ampliamento. Come alternativa a tale onere non resterebbe al prevenuto che rispettare la distanza dei dieci metri dell'edificio del preveniente, impossibilitato di effettuare l'avanzamento. Pacifico per costante -e del resto ben ovvia - giurisprudenza che la normativa sul distacco tra edifici - dettata da evidenti ragioni di pubblico generale interesse- è sottratta ad ogni negazione e/o rinuncia tra privati.

L'attuazione "diacronica" del diritto all'aderenza

L'attuazione del diritto all'aderenza può ben realizzarsi in tempi diversi, con un "preveniente" ed un "prevenuto" che non possono essere costretti a costruire simultaneamente sulle rispettive aree. Sotto altro profilo, in linea di principio sono perfettamente applicabili anche al regime risultante dall'immissione della normazione urbanistica nel sistema regolato dal codice gl'istituti in esso previsti per regolare il *modus procedendi* nell'esercizio dei diritti inerenti allo statuto di vicinato, in forza e conseguenza del rinvio "anche" agli artt. 874 e seguenti, contenuto nell'art. 872 sempre del codice.

L'art. 875 disciplina il diritto all'aderenza nel caso di prevenienza, ma lo stesso principio non potrà non applicarsi all'edificazione in tempi diversi su aree libere; ove la prevenienza sia imposta dalla strumentazione attuativa -che prescriva l'edificazione sul confine come prodromo all'aderenza- non sorge evidentemente alcun problema; ma la costruzione sul confine appare possibile anche quando, non imposta, sia consentita o non esclusa dalla normativa urbanistica.

= la proposta di aderenza.

Sul piano sostanziale non pare contestabile che, come il prevenuto può attuare l'aderenza all'edificio del preveniente, così -quando nessuno dei due fondi sia edificato- non si può negare al proprietario dell'un fondo la possibilità di offrire al suo dirimpettaio l'aderenza all'edificio che intende costruire sul confine.

Sul piano procedimentale non impedire al proprietario d'un'area edificabile, che intenda costruire sul confine, il diritto di ottenere il titolo amministrativo abilitante, ove abbia esperito nei confronti del confinante -in prevenzione- il procedimento regolato dall'art. 875 per l'esercizio del reciproco e vicendevole diritto all'aderenza, offrendogli l'appoggio al muro che intende edificare sul confine.
Le due disposizioni sono accomunate dal fatto che ambedue prevedono e regolano la situazione finale, di un *preveniente* (chi ha costruito prima) sul confine (art. 877) o a distanza dal confine "inferiore" a quella dovuta ex art. 875 c.c., e di un prevenuto(chi intende costruire dopo), al quale si vuole assicurare l'esercitabilità del "diritto all'aderenza". Una volta affermato tale diritto in astratto, non si può non ricercare nell'ordinamento le modalità della sua attuazione, anche nel caso che non ne esista già il presupposto (un preveniente), ma che esso debba poter essere creato, come prodromo all'aderenza tra proprietà confinanti.
Il procedimento più «vicino» alla fattispecie descritta appare quello regolato dall'art. 875 c.c., attraverso l'interpello del proprietario, nel cui confine l'aspirante preveniente manifesta l'intendimento di costruire (in applicazione del principio di cui all'art. 877 c.c.), come presupposto di analoga iniziativa del confinante stesso, al quale viene specificamente offerta la possibilità dell'aderenza.
È lo stesso meccanismo previsto dall'art. 875 c.c. per fattispecie, che in linea di diritto non appare molto diversa, se è vero che esso regola la sorte di una costruzione «non in regola», mentre nell'ipotesi qui contemplata si hanno due fondi non ancora edificati da ambo i lati del confine.
In linea pratica, poi, la procedura proposta appare certo -nelle sue conseguenze per il destinatario dell'interpello- meno gravosa di quella regolata dall'art. 875 c.c., perché l'iniziativa dell'aspirante preveniente comporta e mira ad imporre al confinante prevenuto una miglior utilizzazione edificatoria della sua area (attraverso l'aderenza), mentre l'anticipazione (come avvio all'attuazione) di tale utilizzazione rientra ampiamente in quel principio generale del diritto all'aderenza e della soggezione al regime anche temporale dello *jus aedificandi*, ormai diventato - attraverso la strumentazione urbanistica- una componente dello statuto della proprietà.

= la giustificazione.

Né potrebbe ritenersi che, con l'introduzione dell'istituto della "proposta dell'aderenza", si venga a creare una disparità di trattamento tra i due soggetti (l'aspirante preveniente e il prevenuto), perché in effetti non esiste alcuna disparità. Anche a prescindere, infatti, dal rilievo che è la stessa programmazione urbanistica a giustificare ed in linea di principio (come conseguenza del favor dell'aderenza) quasi ad "imporre" tale «meccanismo», la situazione del confinante, al quale viene notificata la proposta dell'aderenza, è esattamente quella descritta nel secondo comma dell'art. 875, con la diversità in positivo che, nel caso, non si tratta già di manomettere una costruzione esistente (cosa non sempre giuridicamente possibile e comunque sempre molto gravosa), ma di realizzare quella previsione dello strumento urbanistico, che - tosto o tardi, bongrè o malgrè - egli pure dovrà attuare, costrettovi dagli strumenti previsti dalla legge per la sua attuazione anche coattiva. Ed in effetti il confinante interpellato non potrebbe accampare alcun titolo per opporsi alla costruzione sul confine, da parte del preveniente, dal momento che dall'iniziativa dello stesso egli non potrebbe che conseguire il vantaggio di "risparmiare" l'area interposta tra il confine e l'erigendo fabbricato, che un bel dì decidesse a sua volta di costruire, nel quadro del pubblico generale interesse, sia all'attuazione della previsione urbanistica che all'aderenza.
L'interpellato dispone poi sempre della sicura possibilità di opporsi all'aderenza, richiedendo egli stesso la concessione per costruire "a distanza" regolamentare-legale (dei cinque metri dal confine), costringendo così -ed automaticamente- anche l'aspirante preveniente al rispetto della stessa distanza, con esclusione dell'aderenza (ovviamente, ov'essa non sia imposta dalla strumentazione comunale).
Quello che pare potersi concludere è che, quando l'aderenza non sia positivamente esclusa dalla norma regolamentare, essa deve poter esser esercitata, senza remore surrettizie frapposte dal Comune, il cui obbligo di polizia dell'edilizia (affidatogli dalla legge) deve essere esercitato a favore di tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza sostanziale tra di loro.
Quando gli sia data la prova dell'interpello del confinante e sia decorso il lasso di tempo assegnato a quest'ultimo per la risposta dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 875 (quindici giorni per la richiesta della concessione edilizia e sei mesi per l'inizio dei lavori impeditivi dell'aderenza), la concessione edilizia per la costruzione "sul confine" non potrebbe essere legittimamente negata.
Alla luce di tali rilievi di carattere tecnico squisitamente sistematico, appare di tutta evidenza l'illegittimità delle -pur frequenti- disposizioni della strumentazione urbanistica, che per la costruzione sul confine richiede il consenso del confinante. È solo frutto del tenace digiuno di approfondimento del sistema professato da *normatori d'accatto*.

La rilevanza della finestratura delle pareti fronteggianti

Il rinvio contenuto nell'art. 9 d. m. 1444/1968 alle pareti "finestrate" in materia di rispetto delle distanze legali, contenuto ai numeri 2 e 3, crea solitamente dei falsi problemi. Invero non si riesce ad immaginare due edifici fronteggiantisi affatto privi -ambedue- di finestratura (pare ovvio che il riferimento è alle finestre come definite dall'art. 900 c.c. senz'alcuna distinzione tra luci e vedute), veri bunker. La *ratio* delle distanze legali tra edifici, alternative all'aderenza, è di evitare intercapedini pericolose; ragioni di pubblico generale interesse (donde la non derogabilità da parte dei proprietari confinanti, vero sproposito giuridico).
La disposizione del n. 2 dell'art. 9 potrebbe avere qualche ruolo precettivo con riferimento ad edifici industriali o commerciali, suscettibili di avere pareti in assoluto non finestrate. Ma in tali casi solitamente sono gli strumenti urbanistici ad imporre distanze speciali, normalmente ben maggiori dei dieci metri dell'art. 9.

Un'agenda di **riqualificazione urbana** anti-crisi

L'avvio di processi virtuosi orientati alla sostenibilità può avere un impatto positivo sull'economia

di Giuseppe Longhi

Gli eventi di questi giorni, che, non dobbiamo dimenticare, sono la coda di processi iniziati da almeno venti anni con l'avvento della globalizzazione, segnano la fine di consolidate abitudini anche nel nostro ambiente professionale e l'opportunità di avviare, si spera, virtuosi processi.
Fra le consolidate abitudini si possono ricordare: ignorare le regole comunitarie, sperare nella benevolenza dei politici, chiudersi in una politica protezionista, non aggiornare i saperi.
Fra i virtuosi processi da avviare con urgenza: confrontarsi con il nuovo, inserirsi nelle regole comunitarie, sviluppare processi creativi, aggiornare con continuità i saperi.
Infatti, a lungo è durata l'illusione che ignorando le direttive dell'UE tendenti ad aumentare la qualità degli edifici (direttiva sul consumo energetico, convenzione sulla biodiversità, processi di certificazione di qualità, ...) si poteva, grazie alla benevolenza di politici poco responsabili, che hanno legiferato in modo da eludere nella sostanza tali provvedimenti, sopravvivere nel 'locale', aiutati anche dalla promessa di sporadici 'piani', sussidi ed esenzioni.
Il risveglio è stato brusco, in settembre la procedura d'infrazione per l'insufficiente applicazione della direttiva sul consumo energetico degli edifici, oggi il taglio ad ogni illusione di finanziamenti governativi e la revisione radicale del ruolo degli ordini professionali, il tutto in un bilancio di edificazione in cui prevale la cattiva qualità ed è assente l'ambizione di competere a scala internazionale.
Ora spetta alla parte più consapevole del mondo professionale dirigere la propria attività verso uno standard di qualità basato sul rispetto degli obiettivi delle convenzioni internazionali e delle direttive europee, al fine di abbassare l'impronta ecologica degli interventi per renderli compatibili con il principio della salvaguardiadelle risorse naturali.

È la strada che ci invita a percorrere l'Unione Europea con il documento Europa 2020, in cui traccia le linee per una riqualificazione urbana "smart, sostenibile e inclusiva", i cui target concordati sono:
Edifici e infrastrutture fisiche: al 2020 tutti gli edifici ed infrastrutture dovranno essere a 0 emissioni, grazie alle energie rinnovabili che saranno prodotte in sito o acquistate da operatori esterni mediante negoziazione in base al protocollo di Kyoto.
Infrastrutture di telecomunicazione: devono essere implementate reti telematiche ad alta velocità, per accelerare i processi di dematerializzazione e favorire i processi sociali di inclusione.
Materiali sostenibili: si devono costruire data base regionali che illustrino il livello di sostenibilità dei diversi materiali: loro energia incorporata, durabilità, emissioni, ecc…
Energia: a livello locale si deve accelerare il raggiungimento dell'obiettivo medio del 20_20_20 stabilito dall'UE grazie ai piani dei sindaci.
Acqua: ogni progetto deve prevedere i processi di recupero e di riciclo dell'acqua.
Biodiversità: ogni progetto deve prevedere almeno l'1% di aumento della biodiversità.
Patrimonio storico: si devono prevedere piani d'azione specifici dei siti per mantenere, migliorare, rivitalizzare pregevoli aspetti della storia e cultura locale (compresi gli edifici e le tecniche di costruzione locale).
Rifiuti: Almeno il 70% in peso dei rifiuti, generati dai residenti e dal commercio devono essere recuperati, trasformati in compost e riciclati; non più del 2% dei rifiuti deve essere inviato in discarica.
Per raggiungere questi obiettivi agli ordini professionali è data una grande occasione, quella di gestire un "new deal verde", un grande piano per il rinnovo sostenibile delle nostre città e infrastrutture per contribuire ad uscire dall'attuale stagnazione ed avviare un dinamico processo di occupazione giovanile.
In questo scenario è importante elaborare un'agenda per sollecitare la parte pubblica ad accelerare i processi sopra descritti, per programmare la diffusione dei migliori interventi a scala internazionale, perché solo ricollegandoci alle economie più dinamiche usciremo dall'attuale stagnazione, per avviare processi di aggiornamento dei saperi continui per rimanere sempre competitivi e collaborativi in un mercato in fin troppo rapida evoluzione.

Notizie dal CNG

Novità sui contratti pubblici e sicurezza sul lavoro.
Procedure per iscrizione Ministero dell'Interno

CAMPAGNA PUBBLICITARIA "GEOMETRY EVERYWHERE"

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati ha commissionato alla società di comunicazione Moltiplica una campagna pubblicitaria, al fine di renderla disponibile per i Collegi che volessero comunicare nel proprio territorio, pianificando la pubblicità attraverso la carta stampata o le affissioni. Si tratta di una campagna multi soggetto, che lascia ai Collegi la scelta del materiale da utilizzare. Le immagini che possono essere utilizzate e per le quali può essere richiesto l'adattamento e la personalizzazione con i riferimenti del Collegio, sono scaricabili dal sito www.cng.it nella sezione Eventi e News – "Campagna pubblicitaria "geometry everywhere". A tale azione si affianca quella di orientamento nelle scuole del più ampio progetto "Una scelta di carattere".

I servizi del **Collegio**

- Ricevimento presidente e segretario
tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza legale con l'avvocato del Collegio
il primo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza in materia di previdenza
(Cassa Geometri) con i delegati Cipag
l'ultimo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza Parcelle
l'ultimo mercoledì di ogni mese,
previo appuntamento telefonico

Tutti i servizi sono gratuiti,
previo appuntamento telefonico con la segreteria
tel. 041985313 - fax 041980941
e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria
martedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico

NOVITÀ SUI CONTRATTI PUBBLICI

- L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha reso disponibile sul sito internet www.avcp.it, la Determinazione n.4 del 7/7/2011: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 (da considerarsi sostitutiva delle due precedenti, oggetto della circolare succitata). Si evidenzia inoltre che la Determinazione in argomento (punto 4.7) è di particolare interesse anche per i professionisti che concorrono all'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura di cui al Codice dei Contratti Pubblici.
- Sulla G.U. n.200 del 29/08/2011, è stato pubblicato il "Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30 giugno 2011 Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136 – Piano straordinario contro le mafie". Tale Decreto, disponibile sul sito internet www.gazzettaufficiale.it, è finalizzato a "promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni appaltanti, denominate SUA, con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici".

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – DLGS N.81/2008 – LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet www.lavoro.gov.it, la circolare Prot. n.25/SEGR/015310/MA008.A001 del 30/08/2011. La circolare offre chiarimenti in merito a "illeciti diffidabili – pluralità di violazioni-elaborazione e consegna del prospetto di paga di cui alla L.n.4/1953.

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Sulla G.U. n.198 del 26 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2011 ed entrato in vigore il 27 agosto 2011 recate "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministro dell'Interno di cui all'art.16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139.Tale decreto, recepisce le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro a suo tempo costituito presso il Ministrero dell'Interno – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, al quale il Consiglio Nazionale ha partecipato fattivamente. La norma, disponibile sul sito internet www.gazzettaufficiale.it, ridetermina, anche a seguito dell'abrogazione del decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1985, i requisiti che i professionisti devono possedere per essere iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. È inoltre disponibile la nota, prot. n.0012627 del 28/09/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, che fornisce i primi chiarimenti sul D.M. 5 agosto 2011. In sintesi le principali novità:

- i professionisti iscritti negli elenchi sono autorizzati a rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D.Lgs n.139 dell'8/3/2006, a redigere progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, a redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA – D.M. 9 maggio 2007);
- per l'iscrizione negli elenchi, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dell'iscrizione all'albo professionale (*abrogato l'obbligo dei due anni*) e dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incedi, così come previsto dall'art.4 del presente decreto (*abrogato il requisito relativo all'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale*);
- i corsi base contengono almeno le materie indicate nell'art.4 del decreto in argomento e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi. *Si comunica che sulla G.U. n.206 del 5 settembre 2011, è stato pubblicato un comunicato di errata-corrige relativo all'art.4, comma 2 del decreto in argomento, che inserisce nell'elenco alfabetico tra la lettera c) e la lettera e), la lettera "d)tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva", omessa per mero errore materiale.*
- A conclusione di ogni corso base, è previsto un esame teso ad acceratre l'idoneità dei partecipanti. Qualora non superi l'esame, al candidato è consentito ripeterlo; in caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso;
- **Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi**, professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di **almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni** dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data. **In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento**. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli Nazionali delle Professioni elencate nell'art.3 del D.M. 5/8/2011;
- Restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nuovo servizio CIPAG in favore degli iscritti: il Portale dei Pagamenti

Dal 29 settembre u.s. sul sito web della Cipag è stato attivato il "**Portale dei pagamenti**"; si tratta di nuovo servizio che semplifica ancora di più l'interazione con gli iscritti e consente loro di verificare e regolarizzare on line la propria posizione contributiva.
La Cipag ha lavorato nei mesi scorsi allo sviluppo di questo nuovo servizio con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza e trasparenza nei confronti dei propri iscritti che, entrando nell'area riservata, possono già visualizzare gli eventuali debiti contributivi maturati negli ultimi 5 anni e provvedere a sanarli direttamente, evitando in questo modo l'iscrizione a ruolo esattoriale per il recupero degli stessi.
Per il pagamento on line sono operativi, per il canale bancario, i principali circuiti delle carte di credito, la carta di credito speciale Geometri, emessa in collaborazione con la BPS, il RID nonchè il M.AV.
Entro la fine dell'anno, a questi, si aggiungeranno anche gli strumenti di pagamento on line messi a disposizione dal circuito postale, grazie ad accordi stipulati da Cipag con Poste SpA.
Gli iscritti che accederanno al servizio per il tramite dell'Area Riservata del sito Cipag, troveranno ogni informazione utile ed un apposito Vademecum operativo che illustra nel dettaglio funzionalità e modalità d'uso.

I geometri veneziani in visita al Vajont

Uscita di studio per analizzare la struttura tecnica della diga tristemente nota per il disastro del 1963

di Daniela Brazzolotto

Quello del "disastro del Vajont" è sicuramente uno degli eventi tragici di cui sicuramente ognuno di noi ha sentito parlare. Ecco la volontà e la scelta del Collegio di Venezia di percorrere attraverso un momento di unione ma anche di conoscenza, quello che oggi è considerato un disastro attribuibile alla responsabilità dell'uomo, un uomo che non ha rispettato il ritmo della natura, bensì ha volutamente sfruttato per meri interessi economici, a discapito di quasi duemila innocenti e per di più di giovane età. Il 9 ottobre del 1963, alle ore 22:39, così ci ricorda la guida-testimone il maestro Gianni Olivier che con semplicità ma grande conoscenza e professionalità, una frana compatta di oltre 270 milioni di mc di rocce e detriti, staccatasi dal monte Toc, precipitò nel bacino artificiale del Vajont. La forza d'urto della massa franata creò due ondate, la prima a monte verso la valle del Vajont spazzando via gli abitati presenti lungo le rive del lago, la seconda ondata scavalcò la diga e più di 50 milioni di mc d'acqua si incanalarono e presero velocità nella stretta gola del Vajont, raggiungendo la sottostante Valle del Piave e cancellando in pochi minuti il grosso centro di Longarone ed altri paesi minori. Sono stati commessi tre fondamentali errori umani che hanno portato alla strage: l'aver costruito la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico; l'aver innalzato la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza; il non aver dato l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio d'inondazione. Sull'evento fu aperta un'inchiesta giudiziaria che finì con un processo che fu celebrato nelle sue tre fasi dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 1971 e terminò con il riconoscimento di responsabilità penale degli imputati per la prevedibilità d'inondazione, di frana e per omicidio colposo plurimo.

La diga del Vajont è stata progettata dall'ingegnere Carlo Semenza e costruita negli anni tra il 1957 e il 1960 nel territorio del comune di Erto e Casso (PN) lungo il corso del torrente Vajont. Di tipo a doppio arco, lo sbarramento è di 261,60 m (la quinta diga più alta del mondo, la seconda ad arco) con un volume di 360.000 mc e con un bacino di 168,715 milioni di metri cubi. All'epoca della sua costruzione era la diga più alta al mondo. Lo scopo della diga era di fungere da serbatoio di regolazione stagionale ed il sistema era concepito per sfruttare al massimo tutte le acque ed i salti disponibili del fiume Piave e dei suoi affluenti.

L' ENEL oggi è proprietaria della diga, delle strutture e dei terreni, ed è possibile accedere al coronamento per osservare con i propri occhi l'impressionante scenario della frana del Monte Toc e della valle sottostante di Longarone. Non si possono ancora perlustrare, invece, le gallerie interne alla montagna, anche se, dal settembre 2006, è stata ideata una manifestazione podistica non competitiva, con cadenza annuale denominata "I Percorsi della Memoria", che permette al pubblico partecipante di poter attraversare anche le strutture all'interno della montagna.

La visita è proseguita presso il cimitero di Fortogna dove è possibile percepire la misura della tragedia dalla distesa dei cippi bianchissimi, in marmo Carrara, che emergono da un verde prato. Oggi, Fortogna, ospita in un edificio antistante il cimitero, un museo alla memoria che ben riassume gli istanti della sera del 9 ottobre del 1963 con una frase posta all'ingresso: "Prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria".

A conclusione della giornata, una breve visita alla ricostruita chiesa di Longarone che vuole essere il simbolo di rinascita da quella tragedia, un monito ed un richiamo al valore della vita da salvaguardare in ogni circostanza. L'idea caratterizzante la chiesa parrocchiale di Longarone è "la salita al Golgota". Il progettista, l'architetto Giovanni Michelucci, ha ben risposto, oltre alla nuova concezione comunitaria dettata dal Concilio, a quello che doveva essere un "monumento ammonimento", testimonianza di una tragedia, a ricordo delle vittime e luogo di ricomposizione sociale oltre che spirituale.

L'esperienza vissuta dai partecipanti, attraverso l'ascolto della narrazione dei fatti accaduti e la visione dei luoghi non può fare a meno di colpire emotivamente nell'affetto di quanti hanno perso la vita.

Oggi, la zona in cui si è verificato l'evento catastrofico continua a parlare alla coscienza di quanti la visitano attraverso la lezione, quanto mai attuale, che da esso si può apprendere che la natura va rispettata.

Focus su **crisi economica e qualità** della professione

Ottima partecipazione agli incontri con gli iscritti dell'autunno 2011: riunioni di zona e Assemblea straordinaria

di Laura Bernardi

Fra le priorità individuate nel piano di attività annuale voluto dal Consiglio Direttivo del Collegio, ha sempre assunto particolare rilevanza la calendarizzazione di alcuni incontri con gli Iscritti Albo finalizzati alla condivisione e partecipazione ai programmi posti in essere dal Consiglio. Le riunioni di zona rappresentano un'occasione unica di dialogo e confronto diretto sulle principali tematiche che riguardano la professione, sulle politiche e decisioni del Consiglio e costituiscono l'opportunità di condividere un'attenta analisi degli scenari economico-sociali attuali e futuri.

CAMPAGNA LUPIA: mercoledì 14 settembre alle ore 16.30 presso il Centro Civico Comunale in via Repubblica n. 1 a Campagna Lupia (VE)

JESOLO mercoledì 21 settembre alle ore 16.30 presso il Centro Congressi di Jesolo in piazza Brescia n. 13 a Jesolo (VE)

SPINEA venerdì 23 settembre alle ore 16.30 presso il Comune di Spinea – Sala Consiglio in piazza del Municipio n. 1 a Spinea (VE).

Con soddisfazione il Consiglio ha riscontrato una elevata partecipazione di colleghi rispetto alle precedenti edizioni. Ciò tuttavia non ha sorpreso, anche in considerazione della particolare congiuntura caratterizzata dalla capillare *crisi economica* che incoraggia e favorisce l'unione della categoria per fronteggiare compiutamente le emergenti difficoltà. Non ultima, la necessità di disporre di una risposta univoca alle forti tensioni tra tecnici che inevitabilmente sfociano in controversie, dai toni spesso molto accesi, sulle nostre **competenze professionali.**

Nel corso delle riunioni si è poi affrontato un altro aspetto legato alla congiuntura economica, quello rappresentato dai forti ritardi e dalle difficoltà nella r**iscossione delle parcelle**. Dalle testimonianze raccolte dai geometri che hanno partecipato agli incontri si può tranquillamente sostenere che tale situazione è ampiamente diffusa ed in continua crescita. Allo scopo di contribuire alla risoluzione di tale problematica il Consiglio Direttivo nella seduta del 12 ottobre u.s. ha discusso dell'opportunità di definire un accordo con un pool di legali per l'**assistenza giudiziale e stragiudiziale** nell'ambito di eventuali contenziosi legati all'esercizio della libera professione per supportare il geometra libero professionista ad esempio, nella difficile attività di recupero del credito.

Riunione di zona a Jesolo

Nella fase conclusiva di ciascun incontro, il Presidente ha invitato i colleghi ad evidenziare le maggiori e/o nuove problematiche nello svolgimento della libera professione. In sintesi è emerso che fortunatamente il geometra libero professionista non ha diminuito, nella media, il proprio volume di lavoro in termini di incarichi/anno. Ciò nonostante si respira un clima di grande incertezza futura soprattutto con riguardo al dilatarsi

Riunione di zona a Campagna Lupia

Riunione di zona a Spinea

Assemblea straordinaria degli iscritti. al tavolo dei relatori (da sx) il segretario Pietro Lotto, il presidente Massimiliano de Martin, e il tesoriere Michele Cazzaro

incontrollato dei tempi di pagamento delle parcelle e all'insorgere di contenziosi con la committenza.
Il Presidente ha poi coinvolto ed informato gli Iscritti in merito alla proposta di costituzione della **Fondazione del Collegio**. Tale progetto nasce dall'esigenza di rendere autonoma ed efficiente l'attività, attualmente svolta dal Collegio, ma specificatamente dedicata alla formazione professionale dei geometri e quella volta ad intrattenere ed accrescere i rapporti con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università aprendosi con i pari referenti sia sul territorio nazionale sia su quello estero.
Come è stato ben specificato nell'atto costitutivo la Fondazione dovrà rappresentare un
"*efficace strumento operativo che possa organizzare, coordinare e promuovere iniziative ed eventi tali da valorizzare e dare spazio e voce alla formazione, all'aggiornamento e alla promozione dei geometri libero professionisti. Infatti, l'attuale contesto di veloci cambiamenti e la nuova complessità nel "fare" professione, richiede un sempre più tempestivo adeguamento e soprattutto uno scambio e condivisione di informazioni. La Fondazione si prefigge inoltre, l'obiettivo di favorire il dialogo e la cooperazione con gli organi istituzionali rappresentativi del territorio condividendone le strategie di crescita e sviluppo economico-sociale*".
Oltre al vantaggio di natura organizzativa, la Fondazione consentirà una migliore efficienza economico-fiscale.
Al fine di condividere con gli Iscritti la proposta di costituzione della Fondazione è stata convocata l'**Assemblea Straordinaria degli Iscritti il giorno 9 novembre 2011** alle ore 11.
È importante tuttavia evidenziare come la delibera assembleare si colloca all'interno del procedimento "costitutivo" finalizzato all'ottenimento della personalità giuridica della Fondazione, che si concluderà solo nella primavera del prossimo anno:

Nel corso dell'Assemblea Straordinaria si è discussa e deliberata anche la proposta riguardante l'introduzione di una **QUOTA ANNUALE di € 60,00** per garantire i **crediti annuali obbligatori al minor costo possibile**. Il Collegio si impegna ad organizzare ogni anno, a partire dal 2012, almeno 5 seminari di 4 ore ciascuno e di 4 CFP, a cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli Iscritti. Viene così garantito l'ottenimento dei crediti obbligatori al costo di € 3,00/ora contro il costo fino ad oggi sostenuto di € 12,50/ora.

OGGI	PROPOSTA
20 CFP	20 CFP
4 ORE 5 EVENTI	4 ORE 5 EVENTI
€ 50,00/EVENTO	€ 12,00/EVENTO
€ 250,00	€ 60,00 (+IVA)
COSTO ORA € 12,50	COSTO ORA € 3,00

L'Assemblea degli Iscritti ha deliberato favorevolmente entrambe le proposte del Consiglio Direttivo.

DATA	ORGANO	DELIBERA
22/06/2011	CONSIGLIO DIRETTIVO	DELIBERA 151/11 - PROPOSTA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE
08/08/2011	CONSIGLIO DIRETTIVO	DISCUSSIONE STATUTO FONDAZIONE
28/09/2011	CONSIGLIO DIRETTIVO	DISCUSSIONE STATUTO FONDAZIONE
12/10/2011	CONSIGLIO DIRETTIVO	DELIBERA 222/11 STATUTO
09/11/2011	ASSEMBLEA ISCRITTI	DELIBERA ASSEMBLEARE
10/01/2012	NOTAIO	FIRMA ATTO COSTITUTIVO
10/03/2012	TRIBUNALE	RICONOSCIMENTO
10/05/2012	FONDAZIONE	OPERATIVITA'

"AQUAE" rivela la Venezia di Mario Bullo

In libreria il volume fotografico dedicato alla città e alla vita lagunare

di Antonio Tosi

"C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo". Nei versi di Diego Valeri è incarnata l'essenza di "AQUAE", il nuovo libro fotografico di Mario Bullo che immortala, in una serie di scatti da lui eseguiti negli anni '60 e '70, i mille volti di Venezia.

Edito per i tipi della casa editrice veneziana Charta Bureau, "AQUAE" - in distribuzione nelle migliori librerie del Veneto - svela la passione e l'arte di fotografo amatoriale che Bullo, nato a Chioggia nel 1939, ha coltivato fin da giovane, e che ha trovato massima espressione nel periodo trascorso come socio del Circolo Fotografico La Gondola di Venezia dal 1966 al 1971. Proprio in quegli anni Mario Bullo ha focalizzato e migliorato il suo concetto di immagine fotografica; e proprio a quel quinquennio appartengono le fotografie raccolte in "AQUAE", che già a suo tempo gli valsero premi e riconoscimenti: il suo obiettivo si fissa sugli aspetti minori della città, dando prova di acume fotografico e di un atteggiamento rispettoso e non speculativo. Nei suoi scatti c'è la laguna, la pesca, le prime timide manifestazioni del Carnevale, i giochi dei bambini nei campielli e nelle calli e poi piccoli flash sui lavori dell'uomo. E le immagini

indelebili e terribili dell'Acqua granda che nel '66 devastò la città segnandone per sempre l'anima e la storia. Immagini che ci tramandano una testimonianza non secondaria su di una città che proprio agli albori degli anni '70 iniziava il suo inesorabile declino.

Ad impreziosire il volume "AQUAE", una serie di citazioni che accompagnano i vari scatti, a loro modo "fotografie per parole" nate dalla penna di scrittori, poeti e cantautori di ieri e oggi rimasti abbagliati dal fascino senza tempo di Venezia: Petrarca, Dante Alighieri, Goethe, Valeri, De Gregori, Guccini, Bertelli, Aznavour, Hesse…

Teo Teodolite e l'atomo fuggente

Le follie di un eroe oscuro con un gran senso dell'umorismo

di Giovambattista Smania

Il Geometra Teodolite era stato chiamato dal Tecnico Comunale per una consulenza straordinaria in quanto erano emersi dei seri problemi sul funzionamento della micro Centrale Atomica realizzata nello scantinato del Municipio.
Gli inconvenienti erano provocati dalle vibrazioni del traffico che percorreva come uno tsunami la vicina strada.
Appena arrivato nel Palazzo di Città il custode del Cimitero Toni Ossetti e l'impresario delle pompe funebri Marco Pace avevano fatto indossare a Teodolite (che aveva loro esibito con le mani le rituali corna scaramantiche) una tuta bianca antiradiazioni con tanto di guanti autoestinguenti forniti dal Consorzio Agrario, maschera con respiratore incorporato brevetto ULSS e stivali a tenuta stagna ricevuti dalla Caritas subito sigillati con resina epossidica trattenuta con nastro adesivo da pacchi.
Con il Tecnico Comunale si erano addentrati nel nocciolo della centrale spalancando a Teodolite un mondo nuovo.
L'elemento centrale dell'impianto nucleare comunale conteneva barre costituite da vecchie pratiche edilizie uranizzate nelle quali erano inseriti interi faldoni costituiti da D.I.A. sospese o respinte, che avevano la funzione di regolare la reazione nucleare.
Per tenere sotto controllo il nucleo dei neutroni che si producevano durante la reazione a catena, il Tecnico Comunale aveva fatto inserire delle verze "soffegate" frammiste a polvere liofilizzata di fagioli Lamon trattata con abluzioni di Piani Urbanistici e Zone Perequate biodegradabili.
Per regolare la generazione di calore, erano stati posizionati tutto attorno al nocciolo migliaia di diffide a demolire emesse negli ultimi quarant'anni.
Tale soluzione consentiva di usufruire del liquido di refrigerazione direttamente prelevato dagli scarichi dei gabinetti comunali che convertendosi in vapore faceva girare le turbine che generavano a loro volta elettricità necessaria a far funzionare la stazione televisiva comunale per la video sorveglianza remota degli abusi edilizi.
Come liquido di refrigerazione di emergenza poteva essere usato nello spazio di un nano secondo anche del vino "clinton" proveniente direttamente dal tunnel Ginevra – Gran Sasso connesso con la cantina di Gigio Sopa che all'occorrenza apriva il terminale di erogazione collegato al "canolino" di una grossa botte rigorosamente di rovere.
Teodolite poteva osservare il procedere via via della fissione nucleare : l'innesco di Licenze Edilizie con Concessioni In Sanatoria, contrastando con i Condoni Edilizi e le SCIA, provocava un nucleo di elemento pesante a base di Uranio 235 o Plutonio 239 che faceva decadere in frammenti di minori dimensioni tutte le Norme Tecniche di Attuazione; quest'ultime venivano in continuazione fatte precipitare a spaglio nel cuore del nocciolo dai sicari urbanistici comunali protetti da tute in tubo corrugato Bergmann.
La fissione poteva essere spontanea, se provocata dalle verze "soffegate", o indotta se provocata da bombardamento di varianti P.R.G. creando protoni di Stronzio amministrativo molto pericoloso.

Poiché la situazione era grave in quanto il calore fuoriuscito dalla centrale aveva cominciato a far fondere il cervello del Sindaco e degli Assessori, col pericolo di commissariare le amministrazioni comunali poste nel raggio di cento chilometri, Teodolite aveva suggerito al Tecnico Comunale di verificare la gravità dell'incidente in corso controllandone la situazione secondo la scala adottata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
Infatti nel reattore municipale il livello di liquame fognario usato per il raffreddamento era sceso quasi a quota zero anche perché i dipendenti comunali soffrivano al momento di eccessivi fenomeni di stitichezza e trattenute erariali / orinarie dovute al calo del PIL e quindi le barre della centrale, rimaste scoperte, avevano iniziato il processo di fusione con pericolo di esplosione.
Per evitare un nuovo scoppio Teodolite aveva suggerito di praticare un foro nella struttura passando direttamente dall'Ufficio della Giunta in modo da liberare una nuvola di idrogeno, alleggerire la pressione politica iniettando contemporaneamente una adeguata quantità di Piani Casa ridotti in pellets pubblicizzando con cartelli la raccolta di liquido refrigerante.
Veniva inoltre consigliato di far evacuare dagli uffici comunali almeno le impiegate minori di 18 anni che Teodolite, disinteressatamente, si era offerto di ospitare momentaneamente a casa sua.

Variazioni Albo Geometri e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 luglio 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Dall'Acqua Marco	via G. Puccini n. 30/A	30020 PRAMAGGIORE (VE)
Geom. Pellizzato Stefano	via Moglianese n. 94	30037 CAPPELLA DI SCORZE' (VE)
Geom. Visentin Daniele	via Piave Vecchio n. 17	30016 JESOLO (VE)

CANCELLAZIONI

Geom. Gabrieli Mauro	cancellazione d'ufficio	

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 agosto 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Bellini Andrea	vicolo Molise n. 2	30030 FOSSO' (VE)
Geom. Bragato Vania	via Altinia n. 114/F	30173 FAVARO VENETO (VE)
Geom. Casarin Alessandro	via Casone n. 49	30033 CAPPELLETTA DI NOALE (VE)
Geom. Cigana Luigi	via Dei Cinquanta n. 8/A	30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Geom. Crisponi Mattia	via Monte Olimpo n. 58	30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Geom. Favaretto Piera	via N. Sauro n. 14	30035 MIRANO (VE)

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITA' TECNICA SUBORDINATA

Geom. Murador Lorenzo	via La Torre Pio n. 12	30016 JESOLO (VE)

CANCELLAZIONI

Geom. Braga Christopher	cancellazione d'ufficio	

Seduta del Consiglio Direttivo del 7 settembre 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Callegari Riccardo	via Olivolo n. 1	30171 VENEZIA
Geom. Calzavara Luca	via Ca' Matta n. 14	30033 NOALE (VE)
Geom. Dariol Francesco	via Ca' Gamba X Traversa n. 7	30016 JESOLO (VE)
Geom. Pistellato Roberto	via Lugatti n. 24	30030 SALZANO (VE)
Geom. Simeone Gianluca	via A. Vivaldi n. 3	30026 PORTOGRUARO (VE)

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITA' TECNICA SUBORDINATA

Geom. Cason Martina	via G. Pastore n. 4	31050 ZENSON DI PIAVE (TV)

Seduta del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Agnoletto Alberto	via IV Novembre n. 2	30010 CAMPONOGARA (VE)
Geom. Gibbin Davide	via Madonna Marina n. 451	30015 SOTTOMARINA (VE)
Geom. Leonardi Marco	via Don Bosco n. 39	30020 MARCON (VE)
Geom. Naccari Alessandro	via Bissa n. 43	30173 VENEZIA
Geom. Secchiati Andrea	via Via Laguna n. 22	30016 JESOLO (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 ottobre 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Barison Daniele	via Molinella n. 31	30030 CAZZAGO DI PIANIGA (VE)
Geom. Bettio Clara	via Nazario Sauro n. 30	30035 MIRANO (VE)
Geom. Bonandini Enrico	via D. Cimarosa n. 8/1	30171 VENEZIA
Geom. Chenet Daniel	via Ronzinella n. 62/A	31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Geom. Dono' Nicolo'	via Baldana n. 89/A	30032 FIESSO D'ARTICO (VE)
Geom. Fratini Alex	via Ortona n. 12	30034 BORBIAGO DI MIRA (VE)
Geom. Giangrande Roberto	via Simone Martini n. 6	30174 VENEZIA
Geom. Salmaso Federico	via Giuseppe Verdi n. 8	30030 FOSSO' (VE)
Geom. Zoccarato Christian	via Bosco I n. 1	35011 CAMPODARSEGO (PD)

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITA' TECNICA SUBORDINATA

Geom. Mascetti Tommaso	via Gazzera Alta n. 127	30174 MESTRE - VENEZIA (VE)

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 luglio 2011

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Zamuner Enzo	via Ugo Foscolo n. 10/B	30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)

CANCELLAZIONI

Geom. Scorla Giorgio	dimissioni volontarie	con decorrenza 08/07/2011

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 agosto 2011

CANCELLAZIONI

Geom. Bellinato Giorgio	dimissioni volontarie	con decorrenza 26/07/2011
Geom. Pagnin Adriano	dimissioni volontarie	con decorrenza 28/07/2011

Seduta del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2011

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. Bortolotto Gianpaolo	via callesette	30030 FOSSO' (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 ottobre 2011

CANCELLAZIONI

Geom. Bozzato Elhia	dimissioni volontarie	con decorrenza 10/10/2011

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Venezia

GRANDI PROGETTI PER IL FUTURO?

FAI LA SCELTA GIUSTA!

ISCRIVITI ALL'ISTITUTO TECNICO

La scelta di saper fare, una scelta di carattere!

INFO

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Venezia ›› sede@collegio.geometri.ve.it
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Venezia ›› mail segreteria@perindve.it

ISTITUTO TECNICO "A.RIGHI" - CHIOGGIA

ISTITUTO TECNICO "8 MARZO" - MIRANO

ISTITUTO TECNICO "FOSCARI MASSARI" - MESTRE

ISTITUTO "G.PARINI" MESTRE

ISTITUTO "C.SCARPA" SAN DONÀ DI PIAVE

ISTITUTO TECNICO "L. DA VINCI" - PORTOGRUARO

ISTITUTO TECNICO "LEVI" - MIRANO

ISTITUTO TECNICO "ENRICO FERMI" - VENEZIA

ISTITUTO TECNICO "VITO VOLTERRA" SAN DONÀ DI PIAVE

ISTITUTO TECNICO "A. PACINOTTI" - MESTRE

ISTITUTO TECNICO "C. ZUCCANTE" - MESTRE